

Accademia dei Concordi
Rovigo



Aggiornamento 2023

Accademia dei Concordi
Rovigo

STATUTO

Aggiornamento 2023

CAPO I

NATURA, SCOPI E SOCI DELL'ACCADEMIA DEI CONCORDI

Articolo 1: Denominazione, Natura e scopi dell'Accademia

1. L'Accademia dei Concordi, sorta nel XVI secolo dell'era cristiana (circa 1580), è un Ente Morale con riconoscimento prefettizio delle persone giuridiche.
2. L'Accademia dei Concordi persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
3. L'Accademia dei Concordi è un libero istituto di scienze naturali, sociali, umanistiche e artistiche e ha come scopi
 - a. l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
 - b. l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale;
 - c. la formazione pre-universitaria, universitaria e post-universitaria.Inoltre, ha lo scopo di promuovere la cultura avviando e favorendo ricerche e studi in particolare anche per mezzo
 - a. di iniziative nel campo scientifico, umanistico, artistico e sociale per la promozione di attività aventi finalità coerenti con gli scopi accademici;
 - b. di riunioni, di conferenze, di letture, di corsi, seminari, mostre e convegni;
 - c. di una biblioteca aperta gratuitamente al pubblico, con sale di lettura;
 - d. di una raccolta di manoscritti, e di fondi archivistici;
 - e. di una pinacoteca aperta al pubblico;
 - f. di una raccolta di materiali archeologici e di monete;
 - g. della stampa degli atti e delle memorie accademiche e favorendo la pubblicazione di lavori di speciale importanza, con particolare riguardo a quelli dei soci, anche svolgendo direttamente attività editoriali;
 - h. della raccolta, catalogazione, manutenzione di materiale bibliografico e documentario rilevante, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti che siano in armonia con le finalità dell'Accademia dei Concordi;
 - i. di concorsi a premi per opere che tendano a favorire la cultura del Paese;
 - j. di corsi di istruzione e formazione sia accademica sia non accademica nei settori delle scienze naturali, sociali, umanistiche e artistiche nonché in ogni altro settore che abbia a che fare con la promozione culturale degli individui e dei territori.
4. L'Accademia dei Concordi può svolgere, per il perseguimento degli scopi statutari, anche attività diverse, secondarie e strumentali.
5. Tutte le attività svolte sia direttamente che indirettamente dall'Accademia dei Concordi non perseguono scopi di lucro.
6. L'Accademia ha sede in Rovigo.

Articolo 2: Soci accademici

1. I soci dell'Accademia sono benemeriti, onorari, ordinari, emeriti e corrispondenti. La qualifica di socio non è trasmissibile.
2. I soci benemeriti sono coloro che hanno acquisito speciali benemeritenze verso l'Accademia.
3. I soci onorari sono coloro che hanno reso al Paese segnalati servizi nel campo scientifico, umanistico, artistico o sociale.
4. Sono soci emeriti i soci ordinari che abbiano superato gli ottanta anni di età o che dichiarino che le loro condizioni di salute non consentono loro di partecipare regolarmente alle attività accademiche.

Articolo 3: Soci ordinari

1. Sono soci ordinari le persone fisiche residenti o stabilmente attivi culturalmente nella provincia di Rovigo che, con le loro opere, abbiano portato qualche apprezzabile contributo nel campo umanistico, scientifico, sociale o artistico. Essi vengono ripartiti nelle classi umanistica, scientifica, sociale ed artistica.
2. Il numero di 99 (novantanove) soci ordinari non può essere superato, salvo nel caso dell'acquisizione della residenza o dello svolgimento di stabile attività culturale in provincia di Rovigo di soci corrispondenti; in questa ipotesi la nomina di nuovi soci avverrà solo dopo il rientro del numero dei soci al di sotto di 99 (novantanove).

Articolo 4: Doveri dei soci ordinari

1. I soci ordinari hanno il dovere:
 - a. di favorire l'attività dell'Accademia, anche accettando le cariche cui venissero eletti o gli incarichi affidati loro dal Consiglio Direttivo;
 - b. di intervenire a tutte le Assemblee e, in caso di impedimento, di darne avviso alla presidenza;
 - c. di mandare all'Accademia una copia di ogni loro pubblicazione;
 - d. di incrementare l'attività dell'Accademia con letture, conferenze, pubblicazioni.

Articolo 5: Diritti dei soci benemeriti, onorari, emeriti e ordinari

- I soci benemeriti, onorari, emeriti e ordinari hanno il diritto:
- a. di esprimere il loro voto nelle Assemblee accademiche;
 - b. di frequentare le sale dell'Accademia, di consultare la biblioteca e di visitare la Pinacoteca;
 - c. di avere a prestito libri e periodici della biblioteca;
 - d. di ricevere in dono una copia degli atti accademici;
 - e. di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Accademia dei Concordi entro 30 gg. dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire in presenza del personale dell'Accademia.

Articolo 6: Soci corrispondenti

1. I soci corrispondenti sono coloro che hanno portato apprezzabili contributi nel campo umanistico, scientifico, sociale o artistico, residenti fuori della provincia di Rovigo.

Articolo 7: Diritti e doveri dei soci corrispondenti

1. I soci corrispondenti hanno i diritti stabiliti dalle lettere b) e c) dell'articolo 5.

2. I soci corrispondenti hanno il dovere:

a. di mandare all'Accademia due copie di ogni loro pubblicazione;

b. di incrementare l'attività dell'Accademia con letture, conferenze, pubblicazioni.

3. I soci corrispondenti possono prendere parte alle Assemblee accademiche, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 8: Ammissione dei soci

1. La procedura di ammissione a socio e della sua eventuale presentazione all'Assemblea viene istruita dal Consiglio Direttivo dopo aver ricevuto domanda-presentazione da parte di almeno due soci.

2. I soci sono ammessi dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con maggioranza deliberante di tre quarti più uno dei presenti.

3. L' ammissione dei nuovi soci è fatta non più di una volta all'anno, secondo le norme fissate dal presente statuto, a scrutinio segreto.

Articolo 9: Perdita della qualità di socio

1. Ogni socio può recedere dall'Accademia dei Concordi con comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, che ne darà comunicazione in Assemblea.

2. Spetta all'Assemblea con maggioranza deliberante di tre quarti più uno dei presenti escludere il socio che non ottemperi d'abitudine alle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 6, ovvero che si renda indegno o, comunque, nuoccia al prestigio dell'Accademia. In particolare, in caso di cinque assenze consecutive dalle Assemblee, non giustificate da gravi motivi, il socio è escluso a far data dalla notifica del provvedimento di esclusione.

CAPO II

ORDINAMENTO DELL'ACCADEMIA

Articolo 10: Organi Accademici

1. Sono organi dell'Accademia:
 - a. l'Assemblea generale dei soci;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo dell'Accademia;
 - d. il Segretario accademico;
 - e. l'Organo di Revisione;
 - f. il Comitato di Gestione della Comproprietà nei limiti delle competenze indicate nell'Art. 13.

Articolo 11: Presidenza e segreteria degli organi Accademici

1. Spetta al Presidente dell'Accademia presiedere gli organi accademici di cui alle lett. a), c) e f) dell'Art. 10.
2. Il Segretario degli organi collegiali è il Segretario accademico o, in sua assenza o impedimento, un membro dell'organo riunito designato dall'organo stesso.
3. L'Organo di Revisione è presieduto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori legali e nominato alla Presidenza dall'Organo di Revisione stesso.

Articolo 12: Assemblee dei soci

1. L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria, almeno due volte all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo. Le Assemblee sono private e, in caso di necessità, tenute in videoconferenza nel rispetto delle necessità di verifica dei presenti, della loro partecipazione, intervento e votazione.
2. Le Assemblee possono aver luogo su domanda motivata di almeno un quinto dei soci accademici (ordinari, onorari, emeriti e benemeriti) o per decisione del Consiglio Direttivo. L'Organo di Revisione partecipa alle Assemblee nelle quali si delibera sui bilanci.
3. Le Assemblee devono essere convocate con avviso ai soci benemeriti, onorari, emeriti ed ordinari da inviarsi almeno dieci giorni prima, salvo necessità particolari per le quali il termine viene ridotto, di quello fissato per l'Assemblea. La comunicazione della convocazione dell'Assemblea può avvenire anche a mezzo di messaggio elettronico. Le convocazioni sono altresì rese pubbliche attraverso il sito Internet dell'Accademia.
4. Ogni socio partecipa in proprio all'Assemblea e non può farsi rappresentare da altri associati.
5. È di competenza dell'Assemblea procedere
 - a. all'ammissione, una volta all'anno, dei nuovi soci accademici;
 - b. all'esclusione dei soci ai sensi dell'Art. 9.

- c. alla nomina ogni tre anni del Presidente e del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nell'apposito regolamento;
- d. all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- e. all'approvazione e alle modifiche dello statuto dell'Accademia e dei regolamenti interni per il funzionamento dell'Accademia;
- f. alla nomina, una volta ogni tre anni, dell'Organo di Revisione, composto da tre effettivi e due supplenti, ed eventuale loro revoca per giusta causa;
- g. ad autorizzare il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, all'accettazione di atti di liberalità comunque espressi;
- h. alla delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. l'approvazione e le modifiche dello Statuto dell'Accademia
- b. la delibera di scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'Accademia.

7. Le Assemblee sono indette, anche con unico avviso, in prima e seconda convocazione.

8. In prima convocazione l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita se sono presenti almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

9. Ogni socio onorario, emerito, benemerito e ordinario ha diritto a un voto. Si applica l'Art. 2373 (Conflitto d'interessi) del Codice Civile in quanto compatibile.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Tuttavia, per le deliberazioni relative all'ammissione dei nuovi soci, della eventuale loro esclusione e alle modifiche di statuto, sarà comunque necessario il voto favorevole di tre quarti più uno dei presenti.

Ai fini del calcolo del quorum costitutivo per la legale costituzione dell'organo assembleare, le presenze di cui al precedente punto 6 (sei) del presente articolo sono da calcolarsi sulla base dei soci ordinari, onorari, emeriti e benemeriti.

Articolo 13: Il Comitato di Gestione della Comproprietà

1. È istituito il Comitato di Gestione della Comproprietà Accademia dei Concordi con il Comune di Rovigo con lo scopo di gestire e amministrare i beni facenti parte della comproprietà Accademia dei Concordi e Comune di Rovigo.

2. Il Comitato di Gestione della Comproprietà è composto da un Presidente, che è il Presidente dell'Accademia, da tre rappresentanti facenti parte del Consiglio Direttivo dell'Accademia, designati ogni tre anni nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso, da quattro rappresentanti dell'Amministrazione Comunale. I rappresentanti del Consiglio Direttivo potranno delegare, di volta in volta, altri Consiglieri del Direttivo stesso a partecipare al Comitato di Gestione della Comproprietà. Il Comitato ha come Segretario il Segretario Accademico.

3. I rappresentanti dell'Amministrazione Comunale sono indicati dal Comune e il loro inserimento nel Comitato di Gestione della Comproprietà è ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Accademia. Fra loro verrà designato il Vice Presidente.

4. Con riferimento al conto della gestione dei beni in comproprietà fra Accademia e Comune, il Comitato di Gestione della Comproprietà coopera, in via preventiva e in sede consuntiva, alla determinazione delle voci d'entrata e di spesa, necessari al funzionamento della Biblioteca e della Pinacoteca. Esamina, inoltre, tutti gli argomenti di amministrazione che possono comunque avere relazione con il patrimonio in comproprietà Accademia-Comune. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Comitato di Gestione della Comproprietà può suggerire attività culturali, da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo accademico.

6. In caso di mancata indicazione dei rappresentanti da parte del Comune o di loro assenza ingiustificata, ripetuta cinque volte consecutivamente, dalle riunioni del Comitato, i pareri possono essere validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni sono in presenza e, in caso di necessità, tenute in videoconferenza nel rispetto delle necessità di verifica dei presenti, della loro partecipazione, intervento e votazione.

Articolo 14: Il Consiglio Direttivo dell'Accademia

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Accademia e da sei consiglieri che vengono eletti fra i soci ordinari, onorari, emeriti e benemeriti ogni tre anni dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati non più di una volta.

Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile inerente alle cause di ineleggibilità e decadenza.

2. Il Consiglio Direttivo:

a. predispone al fine di presentarlo in Assemblea, sulla base di quanto redatto con la procedura di cui all'articolo 20, comma 1 e 2, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nei quali, inserito quanto indicato dal Comitato di Gestione della Comproprietà, indica gli "oneri e costi" ed i "proventi e ricavi";

b. delibera le spese inerenti al personale nonché quelle relative ai beni immobili, ai conseguenti oneri e tributi e alle attività prettamente accademiche e culturali;

c. soprintende, con la collaborazione del Segretario Accademico, a tutte le attività scientifiche dell'Accademia;

d. esamina le proposte che interessano gli studi scientifici, sociali, artistici e umanistici e, per mezzo del Presidente, ne riferisce all'Assemblea;

e. riceve la domanda di ammissione dai nuovi soci, la vaglia, istruisce la pratica di ammissione e prepara motivatamente la lista dei nuovi soci e la deposita, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea stessa, nella segreteria a disposizione dei soci;

f. nomina fra i suoi membri il Vicepresidente;

- g. nomina fra i soci non facenti parte del Direttivo il Segretario accademico;
- h. compie ogni atto necessario, salvo sia di competenza statutaria di altri Organi, per realizzare gli interessi dell'Accademia rientranti negli scopi dello Statuto;
- i. adotta e approva i regolamenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno quattro consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono in presenza e, in caso di necessità, tenute in videoconferenza nel rispetto delle necessità di verifica dei presenti, della loro partecipazione, intervento e votazione.

4. Le nomine del Presidente e del Vice Presidente sono comunicate al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione e all'Organo di Revisione.

Articolo 15: Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia, convoca le Assemblee, le presiede e le dirige, firma gli atti e gli ordini di pagamento e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

2. Il Presidente non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.

3. Il Vicepresidente supplisce il Presidente in caso di assenza o di momentaneo impedimento, comunque comunicati alla segreteria dell'istituto.

4. In caso di decesso, di impossibilità continuata o di dimissioni da parte del Presidente, assume la presidenza dell'Accademia il Vicepresidente il quale, entro 60 (sessanta) giorni, convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Presidente e Vicepresidente hanno diritto al rimborso delle spese per l'attività istituzionale.

Articolo 16: Il Segretario accademico

1. Il Segretario accademico resta in carica per tre anni e può essere rieletto. Egli svolge le funzioni di segretario di tutte le riunioni di organi collegiali dell'Accademia, salvo quelle dell'Organo di Revisione alle quali partecipa comunque.

2. Egli assicura la corretta gestione finanziaria dell'Accademia collaborando con l'Economo alla stesura del bilancio preventivo e di quello del Bilancio consuntivo; vigila sulla situazione economica rendicontando periodicamente al Consiglio Direttivo.

3. Egli coordina le attività e le iniziative dei responsabili della biblioteca e della Pinacoteca, ne verifica la compatibilità con le disponibilità di bilancio e collabora con il Consiglio Direttivo nel sovrintendere all'Accademia.

4. In caso di assenza o impedimento del Segretario accademico, la responsabilità del rispetto di quanto prescritto ai commi precedenti ricade sul Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare rimborsi spese per il Segretario accademico.

Articolo 17: Organo di Revisione

In base alle previsioni statutarie, l'assemblea nomina l'Organo di Revisione composto da tre persone e da due supplenti, di cui almeno una scelta tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Revisione è scelto anche fra persone non socie, che durano in carica tre anni e che possono essere rielette. Esso deve esaminare il bilancio consuntivo e la gestione amministrativa dell'Accademia e presentare relazione al bilancio consuntivo all'Assemblea generale dei soci.

L'Organo di Revisione procede alla nomina del proprio Presidente. Le riunioni sono in presenza e, in caso di necessità, tenute in videoconferenza nel rispetto delle necessità di verifica dei presenti, della loro partecipazione, intervento e votazione.

Articolo 18: Sostituzione di consiglieri, del Segretario accademico, dell'Organo di Revisione

1. In caso di rinuncia, impossibilità all'adempimento dei compiti assegnati, di dimissioni e decesso di membri del Consiglio Direttivo subentra chi ha ricevuto il maggior numero di voti fra i non eletti nell'elezione precedente o, in loro mancanza, si procede a una nuova votazione.

2. In caso di rinuncia, impossibilità all'adempimento dei compiti assegnati, di dimissioni e decesso del segretario accademico, il Consiglio Direttivo provvede, alla prima riunione, a nominare il sostituto, che resta in carica per il periodo previsto per il cessante.

3. In caso di decesso, impossibilità all'adempimento dei compiti assegnati, di rinuncia o di dimissioni di uno o più componenti dell'Organo di Revisione, subentra il supplente più anziano di età e, ove occorra, colui o coloro che seguono nella graduatoria degli eletti da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto in ordine all'obbligo di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.

CAPO III STRUTTURA DELL'ACCADEMIA

Articolo 19: Attività accademiche

1. I soci partecipano alle attività consistenti in conferenze, in letture e presentazione degli studi di soci o di relatori esterni.
2. Le riunioni dei soci possono avvenire per classi al fine, in particolare, di promuovere o realizzare ricerche e studi e proporre iniziative pubbliche.

Articolo 20: Bilanci dell'Accademia

1. Il bilancio preventivo dell'Accademia è predisposto dal Consiglio Direttivo, e comprende il conto della gestione dei beni della proprietà di cui all'art. 13. Esso è redatto entro il 15 (quindici) novembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce ed è sottoposto all'Assemblea dei soci entro il successivo 31 (trentuno) dicembre.
2. Il bilancio consuntivo dell'Accademia è predisposto dal Consiglio Direttivo e comprende il conto della gestione dei beni della proprietà di cui all'art. 13. Esso è redatto entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è sottoposto all'Assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile successivo.
3. Sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo sono resi accessibili ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno di convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione.
4. L'Accademia non può, direttamente o indirettamente, distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo si disponga diversamente per legge, ed impiega utili ed avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di interesse generale.
5. L'Accademia ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità istituzionali e di quelle a esse direttamente e indirettamente connesse.

Articolo 21: Il patrimonio dell'Accademia

1. I beni costituenti il patrimonio dell'Accademia devono essere descritti in speciali inventari o comunque risultanti da situazioni oggettive, e distinti da quelli relativi alla proprietà.
2. Le entrate dell'Accademia sono costituite:
 - a. dal reddito dei beni immobiliari di proprietà accademica o a essa concessi in uso gratuito e delle somme comunque investite;
 - b. dalla compartecipazione alla proprietà del Comune di Rovigo (assicurata da apposite convenzioni con carattere continuativo per il funzionamento della Pinacoteca e della Biblioteca), dai contributi dell'Amministrazione Provinciale, della Regione Veneto e del Ministero per le attività culturali nonché da quelli derivanti da altri enti comunali, provinciali, nazionali e da privati;

c. da ogni altro provento che possa comunque pervenire all'Accademia.

3. Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di beni, da lasciti e da donazioni devono essere destinate a incremento del patrimonio dell'Accademia, o all'acquisto, riattamento e conservazione di immobili di proprietà salva diversa destinazione deliberata dal Consiglio Direttivo o stabilita dal disponente in caso di liberalità, in conformità alla legge vigente.

Articolo 22: Pagamenti e riscossioni dell'Accademia

1. L'economista dell'Accademia è responsabile della contabilità della stessa; predispone mandati di pagamento, e ogni altro documento di pagamento e riscossione sottoponendoli, previa siglatura, alla firma del Presidente; fornisce periodicamente una relazione scritta sulla situazione finanziaria al Segretario accademico, che provvederà a darne rendiconto al Consiglio Direttivo.

2. L'economista collabora con il Segretario accademico nella redazione di proposte concernenti il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Articolo 23: Inaugurazione dell'Anno Accademico

1. Ogni anno si terrà la solenne inaugurazione dell'anno Accademico con una prolusione, tenuta preferibilmente da un socio.

2. Ogni anno, successivamente all'inaugurazione dell'anno accademico, il Presidente trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione, alla Provincia e al Comune di Rovigo la relazione sull'attività svolta dall'Accademia nell'anno precedente.

Articolo 24: I regolamenti dell'Accademia

1. Il funzionamento dell'Accademia avviene secondo le regole stabilite dal presente statuto e dai regolamenti accademici.

2. I regolamenti accademici stabiliscono le norme concernenti il funzionamento delle classi, le forme che devono essere rispettate per la tenuta della contabilità, della cassa o delle casse dell'Accademia, le mansioni del personale, l'accesso alla biblioteca, l'uso e il prestito dei libri, l'uso dei manoscritti, il funzionamento della Pinacoteca, l'uso dei locali accademici e quant'altro concerna la vita dell'Accademia non espressamente regolato dal presente statuto.

Articolo 25: Modifiche dello Statuto, adozione e modifiche dei regolamenti

1. Le modifiche e integrazioni del presente statuto, l'adozione e le modifiche dei regolamenti accademici avviene a opera dell'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci.

Articolo 26: Scioglimento dell'Accademia dei Concordi

1. Lo scioglimento dell'Accademia è deliberato - con le maggioranze richieste dalla legge - dall'Assemblea la quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In caso di estinzione dell'Accademia, per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale verrà destinata a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con vincolo di destinare il patrimonio residuo alla ricerca scientifica.

Art. 27: Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e norme speciali in materia ove vincolante

L'Accademia dei Concordi è stata eretta in ente morale con R.D. n. 88 del 2 gennaio 1936 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1936.

Lo statuto è stato in seguito rivisto e modificato con:

-delibera assembleare del 15 giugno 1948 recepita con D.P.R. n. 390 del 3 maggio 1949 pubblicato nella G.U. n. 158 del 13 luglio 1949;

-delibera assembleare del 17 novembre 1952 recepita con D.P.R. n. 1200 del 16 ottobre 1954 pubblicato nella G.U. n. i del 3 gennaio 1955;

- delibere assembleari del 23 novembre 1970 e del 21 maggio 1971 recepite con D.P.R. n. 139 del 24 febbraio 1972 pubblicato nella G.U. n. 109 del 26 aprile 1972;

-delibera assembleare del 21 novembre 2005 di cui all'atto Rep. n.402 registrato in data 28 novembre 2005 dal notaio Dott. Lorenza Bullo di Rovigo;

- con decreto del Prefetto di Rovigo n. 27084 del 19 dicembre 2012 sono state approvate modifiche limitatamente all'art. 13, punto 3 e all'art. 14, punto 2;

- delibera assembleare del 7 ottobre 2019 di cui all'atto rep. N. 80.499 registrato in data 9 ottobre 2019 dal notaio dott. Pietro Castellani, con modifiche all' articolo 1, punti 1,2; art. 3, punti 1,2,3; art. 6, punto 1 ; art. 8, punto 1; art. 9, punto 2; art. 10; art. 12, punto 2,3, 4, 7; art. 13, punti 2, 3, 4; art. 14, punto 2; art. 19, p. 1; art. 21, p. 2., approvate con decreto del Prefetto di Rovigo n. 0059376 emesso ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000 l'11 novembre 2019;

- delibera assembleare del 19 aprile 2023 di cui all'atto Rep. n. 82993 rogito n. 22276 registrato in data 2 maggio 2023 dal notaio dott. Pietro Castellani di Rovigo, con approvazione del Prefetto in data 14/06/2023 n. prot. uscita 0030182.

L'Accademia dei Concordi è iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche al n. 38 - II parte.

A



Accademia dei Concordi

Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 45100 Rovigo

Tel. 0425.27991 - E-mail: concordi@concordi.it - www.concordi.it